

## ORDINE DEL GIORNO

Il Presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia, i Presidenti dei Consigli delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino–Alto Adige/Südtirol, il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, riuniti a Châtillon, in Valle d'Aosta, il 1° dicembre 2006, in vista dell'audizione, il giorno successivo, con le commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera sullo stato di attuazione del vigente titolo V della parte seconda della Costituzione,

- PRECISANO che il presente ordine del giorno costituisce una integrazione e specificazione delle tematiche relative alle autonomie speciali all'interno del dossier più generale sulla riforma del titolo V della seconda parte della Costituzione, approvato dalla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome e presentate alla Commissione affari Costituzionali della Camera e del Senato nella audizione dello scorso ottobre;
- ESPRIMONO piena soddisfazione per la decisione delle commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera di dare continuità agli approfondimenti ed al confronto sul tema del rapporto fra le specialità regionali e le innovazioni scaturite dal nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione;
- EVIDENZIANO che le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome hanno intrapreso un'azione congiunta in materia di valorizzazione delle autonomie differenziate;
- RILEVANO che il processo di riforma dell'ordinamento regionale italiano ha profondamente ridisegnato l'articolazione dei poteri e la forma di Stato, coinvolgendo inevitabilmente anche il principio di specialità, confermato nel primo comma dell'articolo 116 della Costituzione;

- RIBADISCONO che il principio di specialità costituisce un carattere originario del nostro assetto costituzionale quale elemento fondante dell'ordinamento regionale;
- SOTTOLINEANO inoltre come il modello originario di regionalismo duale, che si è successivamente sviluppato nell'esperienza costituzionale italiana, confermi la propria attualità e come le condizioni differenziate di autonomia riconosciute alle Regioni speciali rispetto a quelle ordinarie, spesso oggetto di un dibattito confuso e strumentale, costituiscono la conseguenza del più ampio novero delle competenze esercitate. In particolare, si sottolinea l'esistenza sul territorio di minoranze linguistiche, la cui tutela, costituzionalmente riconosciuta, è garantita da accordi internazionali;
- RAPPRESENTANO che, nei lunghi decenni trascorsi dalla loro nascita, le Regioni differenziate e le Province autonome hanno rafforzato il proprio radicamento come espressione dell'identità delle rispettive comunità, tanto che oggi esse sono oggetto, da parte delle medesime comunità, di permanenti aspettative, le quali si configurano sia come più forte domanda di riconoscimento esterno della propria soggettività politico-istituzionale, sia come energiche spinte al rinnovamento istituzionale interno;
- RILEVANO pertanto che la specialità deve essere inquadrata nella prospettiva di un ulteriore sviluppo delle Regioni speciali, che consenta alle stesse, partendo dai consolidati risultati conseguiti nel corso della loro esperienza storica, di raggiungere condizioni più avanzate rispetto a quelle maturate nel precedente patto autonomista;
- SOTTOLINEANO che la clausola di maggior favore, contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha offerto un meccanismo di ricostruzione del sistema normativo proprio delle autonomie speciali in linea con i contenuti della riforma costituzionale, in attesa dell'adeguamento dei rispettivi Statuti;

- OSSERVANO che la riorganizzazione dei poteri e delle competenze attuata dalla revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione non ha risolto il nodo cruciale della configurazione complessiva del rapporto tra Stato e Regioni, stante la mancata previsione di una Camera delle Regioni, che impedisce di qualificare il processo di riforma come di transizione verso una riforma di tipo federale dello Stato;
- INDIVIDUANO nella istituzione di una Camera delle Regioni un luogo privilegiato di confronto e raccordo istituzionale di cui si è sentita profondamente la mancanza nell'esperienza regionalistica del nostro Paese;
- RILEVANO come la mancata differenziazione funzionale fra le due Camere, quale riflesso di una riforma in senso federale dello Stato, testimoni della natura ancora parziale ed inadeguata della riforma costituzionale del 2001;
- SOLLECITANO, in attesa dell'istituzione della Camera delle Regioni, la piena attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che prevede l'integrazione della Commissione bicamerale per le questioni regionali con i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;
- SOTTOLINEANO l'esigenza che, nella formazione di tale rappresentanza comune delle autonomie, alle Regioni speciali sia garantita una presenza di propria diretta emanazione;
- MANIFESTANO analoga esigenza in relazione alla formazione delle rappresentanze delle autonomie italiane nelle sedi e nei processi di concertazione e di consultazione appositamente previsti dall'Unione Europea;
- CONSIDERANO fondamentale e strategico che si instauri progressivamente un processo di revisione degli Statuti speciali (peraltro già avviato in alcune Regioni), ritenendo insufficiente un mero adeguamento degli stessi al mutato assetto costituzionale ed invece necessario riconsiderare in un'ottica più avanzata il concetto di "specialità", al fine di rafforzare lo sviluppo e la valorizzazione delle singole realtà regionali;

- **INDIVIDUANO** nel processo costituente di riscrittura degli Statuti speciali un'occasione di primaria importanza per adeguare le proprie istituzioni politiche ed amministrative alle nuove sfide cui debbono far fronte le Regioni nella gestione del proprio territorio e delle rispettive collettività, in chiave di collaborazione con le altre Regioni, con la Comunità nazionale e con l'Unione europea;
- **SOTTOLINEANO** l'esigenza della costituzionalizzazione della natura pattizia degli Statuti speciali e delle successive modificazioni degli stessi, da adottarsi attraverso forme specifiche di intesa con i Consigli regionali e le Province autonome;
- **RIAFFERMANO**, fermo restando il rispetto delle peculiari disposizioni previste dai singoli Statuti speciali, l'urgenza dell'attuazione di un regime di federalismo fiscale, consapevoli che la responsabilizzazione delle istituzioni regionali costituisce un fattore di tutela e di promozione degli interessi generali, sia cooperativi, sia competitivi, del sistema economico-sociale nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea regionale della Sicilia

Il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna

Il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Il Presidente del Consiglio regionale del Trentino – Alto Adige/Südtirol

Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia